

# Uilca Previdenza News

*Editoriale*

**COVIP FORNISCE LE PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SULLA RITA**



*In attesa dell'uscita del d.p.c.m. che conterrà maggiori indicazioni operative relative alle forme di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape) e alla rendita integrativa temporanea anticipata (Rita), la Commissione di Vigilanza ha pubblicato sul proprio sito la Circolare n. 1174 del 22 marzo 2017 con la quale ha fornito alcuni chiarimenti su quest'ultimo istituto.*

*In particolare, Covip ha individuato i destinatari della Rita nei lavoratori che sono iscritti alle forme pensionistiche complementari a contribuzione definita di cui al d.lgs. n. 252/2005 e nei dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate, ai quali ancora si applicano le disposizioni del d.lgs. 124/1993. Ciò a condizione che abbiano cessato l'attività lavorativa e che si trovino in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 232/2016 per l'accesso all'Ape.*

*La sussistenza di quest'ultimi requisiti dovrà essere attestata dall'Inps. I soggetti interessati a richiedere la Rita dovranno pertanto produrre alla propria forma pensionistica comple-*

*mentare la certificazione a tal fine rilasciata dall'Istituto che sarà quindi acquisita agli atti. A tal proposito, la Commissione di vigilanza ha specificato che l'acquisizione di tale certificazione è conditio sine qua non per l'erogazione della relativa prestazione.*

*Spetta inoltre alle forme pensionistiche complementari verificare il requisito della cessazione del rapporto di lavoro prima di procedere all'erogazione della Rita.*

*Per accedere alla prestazione in oggetto non sono previsti requisiti minimi di contribuzione alla previdenza complementare. E non è neppure richiesto che il soggetto abbia effettivamente fruito dell'Ape!*

*La Rita, come noto, consiste nell'erogazione frazionata per il periodo considerato del montante accumulato richiesto: spetterà all'iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare con tale misura, potendo la stessa gravare sull'intero importo della posizione individuale o su una sua porzione. Le forme pensionistiche dovranno quindi consentire all'iscritto di esprimere la scelta ritenuta più opportuna.*

*Considerate le caratteristiche della Rita (che è a tutti gli effetti una prestazione in capitale, sebbene frazionata), Covip ha ritenuto che rientri nella competenza della forma pensionistica complementare procedere direttamente*

## *In questo numero*

Covip fornisce le prime indicazioni operative sulla Rita Pag. 1

Nota informativa e nuovi moduli di adesioni: le indicazioni pratiche di Covip Pag. 2

Anticipazioni in deroga per i terremotati Pag. 3

Agevolazione sugli investimenti qualificati: cos'è, chi riguarda? Pag. 4

## COVIP FORNISCE LE PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SULLA RITA

(SEGUE DA PAG. 1)

*alla sua erogazione con discrezionalità sulla scelta della periodicità del frazionamento (è possibile che siano previsti più opzioni da sottoporre all'iscritto!).*

*La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continua ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Salvo diversa indicazione dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, il montante della Rita dovrà essere riversato nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare. Le rate da erogare vengono ricalcolate di volta in volta e tengono quindi conto dell'incremento o della*

*diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.*

*In caso di decesso dell'iscritto in corso di percezione della Rita, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, poiché ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore.*

*Da ultimo, per quanto riguarda i soli iscritti che sono assoggettati alle previsioni del d.lgs. 252/2005, Covip ha specificato che alle rate della Rita si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche.*



### NOTA INFORMATIVA E NUOVI MODULI DI ADESIONI: LE INDICAZIONI PRATICHE DI COVIP

---

Recentemente (marzo 2016) la Commissione di Vigilanza è tornata sul tema della raccolta delle adesioni alla previdenza complementare, chiarendo la portata di alcune delle novità intervenute con il nuovo Regolamento del 25 maggio 2016 che entrerà in vigore il prossimo 31 maggio (il termine è stato prorogato con la delibera del 22 febbraio 2017).

Come già evidenziato nel numero 41 della Uilca News, i principi che hanno guidato il nuovo approccio dell'Autorità di vigilanza nella rimodulazione della documentazione informativa che i Fondi pensione devono fornire ai potenziali aderenti sono: maggiore conoscenza delle problematiche previdenziali e adesione consapevole alla previdenza integrativa.

Proprio in ottemperanza ai suddetti principi la Commissione ha ritenuto opportuno modificare alcune precedenti indicazioni, in particolare quelle fornite in merito alla compilazione del questionario di autovalutazione presente all'interno del nuovo modulo di adesione.

Il predetto questionario è stato inserito nel processo di adesione in modo da consentire all'aderente di valutare da un lato il proprio grado di conoscenza del sistema di previdenza complementare e dall'altro il livello di consapevolezza nella destinazione dell'investimento.

Covip, nelle nuove indicazioni, ha chiarito che non è necessario al perfezionamento dell'adesione (sebbene molto utile!) la completa compilazione del questionario, tuttavia, nel caso in cui non sia fornita - in tutto o in parte - risposta alle domande, è previsto che l'aderente apponga la propria firma in uno spazio diverso rispetto a quello da utilizzare quando siano state fornite tutte le risposte. Inoltre, allo scopo di tutelare la riservatezza in materia di capacità di risparmio e consentire al soggetto di utilizzare comunque il questionario, limitatamente ad una specifica

## NOTA INFORMATIVA E NUOVI MODULI DI ADESIONI: LE INDICAZIONI PRATICHE DI COVIP (SEGUE DA PAG. 2)

domanda relativa capacità di risparmio è prevista come risposta l'opzione "non so/non rispondo". Altra nuova indicazione fornita dalla Commissione di Vigilanza riguarda l'adesione on-line, se la procedura della stessa si perfezionerà esclusivamente via web essa dovrà prevedere che l'inserimento della scheda dei costi della forma di provenienza (in ottemperanza alle nuove disposizioni in materia di adesione che prevedono che, nel caso il nuovo aderente sia già iscritto ad un'altra forma pensionistica complementare, il soggetto col-

locatore sia tenuto a far sottoscrivere allo stesso la scheda costi della forma di provenienza) sia effettuata a cura del soggetto aderente. L'obbligo di sottoscrizione della scheda dei costi potrà ritenersi adempiuto con la sottoscrizione informatica del Modulo di adesione. Se, invece, la procedura prevede che l'adesione si perfezioni a seguito di una successiva trasmissione di documentazione cartacea appositamente sottoscritta, la Scheda dei costi, anch'essa firmata, andrà trasmessa insieme alla restante documentazione.



### ANTICIPAZIONI IN DEROGA PER I TERREMOTATI

Tra le misure governative adottate in favore dei soggetti colpiti dal sisma che ha investito il centro Italia nei mesi di agosto ed ottobre 2016, è stata prevista un'agevolazione importante per i titolari di una posizione di previdenza complementare. L'agevolazione consiste in una deroga provvisoria alle regole ordinarie contenuta all'art. 48, comma 13-bis, introdotto dalla legge 229/2016 di conversione del decreto legge n.189/2016, che trova applicazione per un periodo di tre anni a decorrere dal 24 agosto 2016.

In particolare, per i soggetti residenti in uno dei Comuni indicati dalla normativa (allegati 1 e 2 della legge), le anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa e per ulteriori esigenze possono essere richieste prima del compimento degli 8 anni di iscrizione al sistema di previdenza complementare e sono tassate con l'aliquota agevolata prevista per le anticipazioni per spese sanitarie. Restano naturalmente fermi i limiti percentuali stabiliti dal d.lgs. 252/05 in relazione a ciascuna causale.

Una misura agevolativa analoga di durata triennale era stata prevista per i terremotati dell'Emilia. La Commissione di Vigilanza, in una recente

Circolare (9 marzo 2017), ha chiarito che – in assenza di nuove indicazioni - le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate relativamente al provvedimento attinente il terremoto dell'Emilia mantengono la loro validità anche rispetto agli eventi sismici del 2016 data l'evidente analogia delle fattispecie in questione.

Quindi, al fine di consentire una parità di trattamento dei soggetti colpiti dal sisma a prescindere dai periodi di maturazione degli importi accumulati presso una forma pensionistica complementare, le somme erogate ai predetti aderenti a titolo di anticipazione, compresa la causale delle spese sanitarie, sono imputate prioritariamente al montante accumulato dal 1° gennaio 2007 (c.d. M3), poi al montante accumulato dal 2001 al 2006 (c.d. M2) e l'eventuale eccedenza al montante accumulato fino al 31 dicembre 2000 (c.d. M1).

La norma è in vigore dal 18 dicembre scorso e trova applicazione a condizione che gli aderenti attestino la residenza in uno dei comuni interessati alle date del sisma (24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016).

La legge di Bilancio per il 2017 (legge n.



## AGEVOLAZIONE SUGLI INVESTIMENTI QUALIFICATI: COS'È, CHI RIGUARDA?

---

232/2016), in sostituzione del credito di imposta per investimenti nell'economia reale previsto dalla legge di Stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014), ha introdotto una nuova agevolazione consistente nell'esenzione fiscale dei redditi derivanti da investimenti qualificati.

Per usufruire delle agevolazioni in oggetto, i fondi pensione possono destinare somme, fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati.

Per investimenti qualificati si intendono le somme investite in:

- ▶ azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

- ▶ quote o azioni di Oicr residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a).

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni.

I redditi - diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate - derivanti dagli investimenti qualificati sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione. Gli stessi incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti.

---

**Per approfondimenti consulta  
la sezione previdenza del sito  
[www.uilca.it](http://www.uilca.it)**

---

---

SEGRETERIA NAZIONALE AREA PREVIDENZA

VIA LOMBARDIA , 30 - 00187 ROMA

TEL.06/4203591 - FAX 06.484704

E-MAIL: [uilca@uilca.it](mailto:uilca@uilca.it)

PAGINA WEB: [www.uilca.it](http://www.uilca.it)